

Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Penale (Collegio – Presidente Di Martino – Nicolazzo – Moreschi), sent. n. 3200 del 19.09.2017 – dibattimento

Bancarotta fraudolenta – Approfondita conoscenza delle dinamiche aziendali – Insufficienza per affermare il ruolo di amministratore di fatto – Mancata prova univoca della non riferibilità all’azienda dei pagamenti effettuati – Esclusione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta – Possibilità alternativa di ricostruire il patrimonio aziendale – Esclusione dell’ipotesi di bancarotta documentale

Deve essere escluso il ruolo di amministratore di fatto della società in capo a colui che, per il ruolo rivestito in seno all’azienda (nello specifico, il direttore commerciale della medesima) e per il rapporto con gli amministratori (nello specifico, genero dell’amministratore di diritto), possa avere cognizione approfondita della situazione societaria ed autonomia decisionale (nell’ambito del settore di sua pertinenza) senza che tali segnali possano considerarsi inequivocabili indici di una non episodica ed occasionale gestione di fatto dell’azienda.

Deve, poi, essere escluso il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per l’assunto mancato rinvenimento del residuo cassa, quando i dati contabili da cui emergerebbe tale residuo si concretizzino in un documento redatto da un dipendente da tempo fuori dall’azienda risalenti a due mesi prima del fallimento, difettando la prova che tale dato fosse aggiornato alla data del fallimento. Analogamente, deve essere escluso tale reato, quando vi siano elementi in grado di far dubitare che si tratti di spese estranee all’attività d’impresa della fallita e/o quando non sia provato che si tratti di spese aliene.

Deve, poi, essere escluso il reato di bancarotta documentale, quando le annotazioni contabili volte a occultare le perdite di capitale non abbiano impedito la ricostruzione del patrimonio e sempre che da tale fatto sia dipeso il fallimento o l’aggravamento del dissesto.